

EMENDAMENTI 001-012

presentati da Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Relazione**Cristian-Silviu Buşoi****A8-0186/2015**

Commercio dei prodotti derivati dalla foca

Proposta di regolamento (COM(2015)0045 – C8-0037/2015 – 2015/0028(COD))

Emendamento 1**Proposta di regolamento****Considerando 2***Testo della Commissione*

Allo stesso tempo, la caccia alla foca è parte integrante della cultura e dell'identità degli Inuit e di altre comunità indigene, e contribuisce notevolmente al loro sostentamento. Per tali motivi, la caccia alla foca tradizionalmente praticata dagli Inuit e da altre comunità indigene non desta nell'opinione pubblica le stesse preoccupazioni morali della caccia praticata principalmente a fini commerciali. Inoltre, è ampiamente riconosciuto che gli interessi fondamentali e sociali degli Inuit e di altre comunità indigene non dovrebbero essere pregiudicati, conformemente alla dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni e altri strumenti internazionali pertinenti. Per questo motivo il regolamento (CE) n. 1007/2009 autorizza, in via eccezionale, l'immissione sul mercato dei prodotti derivati dalla foca che provengono dalla caccia praticata

Emendamento

(2) Allo stesso tempo, la caccia alla foca è parte integrante della cultura e dell'identità degli Inuit e di altre comunità indigene, e contribuisce notevolmente al loro sostentamento, ***fornendo alimenti e reddito di supporto alla vita e alla sussistenza sostenibile della comunità, e assicurando la salvaguardia e la continuità dell'esistenza tradizionale della comunità e del patrimonio culturale del baratto.*** Per tali motivi, la caccia alla foca tradizionalmente praticata dagli Inuit e da altre comunità indigene, ***considerata sostenibile e non dannosa per la salute della popolazione di foche,*** non desta nell'opinione pubblica le stesse preoccupazioni morali della caccia praticata principalmente a fini commerciali. Inoltre, è ampiamente riconosciuto che gli interessi fondamentali e sociali degli Inuit e di altre comunità indigene non dovrebbero essere

tradizionalmente dagli Inuit e da altre comunità indigene *e contribuiscono al loro sostentamento*.

pregiudicati, conformemente alla dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni e altri strumenti internazionali pertinenti, *ed è opportuno tenere debitamente conto del loro diritto all'esercizio di attività economiche e allo sviluppo*. Per questo motivo il regolamento (CE) n. 1007/2009 autorizza, in via eccezionale, l'immissione sul mercato dei prodotti derivati dalla foca che provengono dalla caccia praticata tradizionalmente dagli Inuit e da altre comunità indigene *per il loro sostentamento e per contribuirvi*.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) A norma della convenzione C169 concernente popoli indigeni e tribali in Stati indipendenti, adottata dall'Organizzazione internazionale del lavoro nel 1989, gli Inuit e le altre comunità indigene godono del diritto all'autoidentificazione e, in virtù dello stesso, del diritto di perseguire liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale. È opportuno che tale diritto venga preservato.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 ter) Considerando che il regolamento (CE) n. 1007/2009 è stato adottato dopo anni di diffuse campagne fondate su concezioni erranee circa la caccia alla foca praticata dagli Inuit e da altre comunità indigene, mentre i colegislatori si sono specificatamente impegnati a evitare ogni eventuale conseguenza negativa per gli Inuit e altre comunità

indigene, e tenendo conto dei diritti degli Inuit e di altre comunità indigene sanciti dal diritto internazionale e dell'obiettivo perseguito dal regolamento (CE) n. 1007/2009 di ripristinare la fiducia dei consumatori nei prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia praticata dagli Inuit e da altre comunità indigene e immessi sul mercato dell'Unione, la Commissione, per garantire la piena attuazione e l'efficace applicazione della deroga al divieto generale di commercio dei prodotti derivati dalla foca, dovrebbe, insieme agli Stati membri, mettere a punto campagne di sensibilizzazione e altre misure appropriate. Queste ultime potrebbero includere misure atte a ripristinare la fiducia dei consumatori nei prodotti derivati dalla foca che provengono dalla caccia praticata dagli Inuit e da altre comunità indigene in conformità del regolamento (CE) n. 1007/2009 nonché informazioni specifiche per la vendita al dettaglio volte a contrastare la diffusa immagine negativa, la stigmatizzazione e le concezioni erranee, fornendo informazioni fattuali sulla caccia alla foca praticata dagli Inuit e da altre popolazioni indigene. Ciò potrebbe contribuire maggiormente a creare un clima di reciproca fiducia tra le popolazioni europee e quelle artiche e a rafforzare la posizione dell'Unione quale partner credibile nella regione artica.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Nella caccia praticata dagli Inuit e da altre comunità indigene, così come nelle altre forme di caccia alla foca, non è possibile applicare con coerenza e efficacia un metodo di uccisione che sia realmente privo di crudeltà. È tuttavia

Emendamento

(3) È tuttavia opportuno, alla luce dell'obiettivo perseguito dal regolamento (CE) n. 1007/2009, subordinare l'immissione sul mercato unionale dei prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia praticata dagli Inuit e da altre

opportuno, alla luce dell'obiettivo perseguito dal regolamento (CE) n. 1007/2009, subordinare l'immissione sul mercato unionale dei prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia praticata dagli Inuit e da altre comunità indigene alla condizione che tale caccia sia condotta secondo modalità che riducono nei limiti del possibile dolore, angoscia, paura o altre forme di sofferenza degli animali cacciati, tenendo conto al tempo stesso dei modi di vita tradizionali e delle esigenze di sostentamento degli Inuit e di altre comunità indigene. **La** deroga concessa per i prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia praticata dagli Inuit e da altre comunità indigene dovrebbe essere limitata alla caccia che contribuisce alle esigenze di sostentamento di tali comunità e che pertanto non è praticata principalmente a fini commerciali. **La Commissione dovrebbe quindi essere abilitata a limitare, se necessario, la quantità di prodotti derivati dalla foca immessi sul mercato a titolo della suddetta deroga, onde evitare che si ricorra a quest'ultima per prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia praticata principalmente a fini commerciali.**

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Al fine di stabilire le modalità di immissione sul mercato dei prodotti derivati dalla foca dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato. È di particolare importanza che la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata

comunità indigene alla condizione che tale caccia sia condotta **tenendo in debito conto il benessere degli animali**, secondo modalità che riducono nei limiti del possibile dolore, angoscia, paura o altre forme di sofferenza **evitabili** degli animali cacciati, tenendo conto al tempo stesso dei modi di vita tradizionali e delle esigenze di sostentamento degli Inuit e di altre comunità indigene. **Pertanto, la** deroga concessa per i prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia praticata dagli Inuit e da altre comunità indigene dovrebbe essere limitata alla caccia che contribuisce alle esigenze di sostentamento di tali comunità e che pertanto non è praticata principalmente a fini commerciali.

Emendamento

(5) Al fine di stabilire le modalità di immissione sul mercato dei prodotti derivati dalla foca **conformemente alle condizioni stabilite nel presente regolamento e per impedire il ricorso alla deroga riguardante gli Inuit e le altre comunità indigene per i prodotti derivanti dalla caccia non praticata per esigenze di sostentamento ma principalmente per finalità commerciali**, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo

trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

290 del trattato *sul funzionamento dell'Unione europea, onde stabilire norme dettagliate per l'immissione sul mercato di prodotti derivati dalla foca e limitare o vietare, se necessario e soltanto in presenza di elementi di prova pertinenti, l'immissione sul mercato e la quantità di prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia praticata dagli Inuit e da altre comunità indigene.* È di particolare importanza che *durante i suoi lavori preparatori* la Commissione svolga adeguate consultazioni *con i paesi di origine interessati e con le parti interessate pertinenti*, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1007/2009

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) la caccia costituisce una pratica *tradizionalmente* svolta dalla comunità;

Emendamento

(a) la caccia costituisce *tradizionalmente* una pratica svolta dalla comunità *e continua a far parte della cultura e dell'identità di tale comunità*;

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1007/2009

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) la caccia *contribuisce al* sostentamento della comunità e non viene effettuata principalmente per finalità commerciali;

Emendamento

(b) la caccia *è praticata per il* sostentamento della comunità *e vi contribuisce, anche al fine di fornire alimenti e reddito di supporto alla vita e*

alla sussistenza sostenibile, e non viene effettuata principalmente per finalità commerciali;

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1007/2009

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) la caccia viene praticata in modo da *ridurre, per quanto possibile, dolore, angoscia, paura o altre forme di sofferenza degli animali cacciati*, tenendo conto dei modi di vita tradizionali e delle esigenze di sostentamento della comunità.

Emendamento

(c) la caccia viene praticata in modo da *tenere in debita considerazione il benessere degli animali*, tenendo conto dei modi di vita tradizionali e delle esigenze di sostentamento della comunità.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1007/2009

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Le condizioni *di cui sopra* si applicano al momento o nel luogo di importazione dei prodotti importati.

Emendamento

Le condizioni *stabilite nel primo comma* si applicano al momento o nel luogo di importazione dei prodotti importati *derivati dalla foca*.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1007/2009

Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Se il numero delle foche cacciate, la quantità di prodotti derivati dalla foca immessi sul mercato a norma del paragrafo 1 o altre circostanze sono tali da indicare che la caccia è praticata principalmente a fini commerciali, alla

Emendamento

5. La Commissione può adottare misure, sulla base di elementi di prova, qualora non siano rispettate le condizioni per l'immissione dei prodotti derivati dalla foca sul mercato dell'Unione, ad esempio qualora la caccia alla foca non sia

Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 4 al fine di limitare la quantità di prodotti derivanti da tale caccia *che possono essere immessi sul mercato*.

praticata *per esigenze di sostentamento e sia principalmente commerciale*. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 4 *bis* al fine di limitare o vietare l'immissione sul mercato e la quantità di prodotti derivanti da tale caccia.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1007/2009

Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 5 bis

Informazione al pubblico

1. La Commissione assicura, a un costo ragionevole e non eccessivo, che il pubblico sia informato che i prodotti derivati dalla foca immessi sul mercato provenienti dalla caccia praticata dagli Inuit e altre comunità indigene, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, sono conformi alle norme giuridiche applicabili.

2. La Commissione assicura che le campagne di sensibilizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano altresì condotte ai sensi dell'obiettivo II stabilito dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 254/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio*.

*** Regolamento (UE) n. 254/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativo a un programma pluriennale per la tutela dei consumatori per il periodo 2014-2020 e che abroga la decisione n. 1926/2006/CE (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 42)".**

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1007/2009

Articolo 7

Testo in vigore

Articolo 7

Relazioni

1. Entro il **20 novembre 2011**, e successivamente ogni quattro anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione in cui illustrano le azioni intraprese per dare attuazione al presente regolamento.

2. Sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del presente regolamento entro i dodici mesi che seguono la fine di ciascun periodo.

Emendamento

3 ter) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7

Relazioni

1. Entro il **31 dicembre 2016** e successivamente ogni quattro anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione in cui illustrano le azioni intraprese per dare attuazione al presente regolamento.

2. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio **una relazione** sull'attuazione del presente regolamento entro i dodici mesi che seguono la fine di ciascun periodo **di cui al paragrafo 1. La prima relazione viene trasmessa entro il 31 dicembre 2017.**

3. Nella relazione presentata a norma del paragrafo 2, la Commissione valuta il funzionamento e l'efficacia del regolamento nel conseguire i suoi obiettivi. Nella sua valutazione, la Commissione prende in considerazione, in particolare, lo sviluppo socioeconomico, l'alimentazione, la cultura e l'identità degli Inuit e di altre comunità indigene, nonché gli effetti ambientali e socioeconomici del presente regolamento sulle aree in cui la caccia alla foca è praticata dalle comunità costiere nell'ambito della gestione delle risorse marine."